CAMERA DEI DEPUTATI N. 2750

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato MARZOTTO

Presentata l'11 novembre 1965

Modificazioni al testo unico delle imposte dirette per il versamento in Tesoreria delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni e aggiunte, le persone giuridiche private e pubbliche, ancorché parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le società ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori e i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *C-2* sui redditi di lavoro subordinato con l'obbligo di rivalsa nei confronti dei prestatori di lavoro. Gli stessi soggetti sono tenuti inoltre, a norma del successivo articolo 143 del testo unico, ad operare sulla parte dei suddetti redditi eccedente lire 960.000 ragguagliate ad anno la ritenuta dell'1,50 per cento a titolo di acconto della imposta complementare dovuta dal prestatore di lavoro sul reddito complessivo da accertarsi in base alla dichiarazione.

La riscossione di tali ritenute da parte dell'erario avviene mediante ruoli (iscrizioni provvisorie, iscrizioni di conguaglio e rimborsi secondo il sistema stabilito dagli articoli 176 e 178 del testo unico) emessi a carico del datore di lavoro.

Ricade quindi sui datori di lavoro l'onere rilevante degli aggi esattoriali, che si aggrava di anno in anno per effetto degli aumenti delle retribuzioni. Né il datore di lavoro può esercitare la rivalsa sui percipienti il reddito poiché, come ha più volte affermato il Ministero delle finanze – per ultimo con nota 301848 dell'11 luglio 1960 – « le norme di legge relative alla tassazione dei redditi di categoria *C-2*, mentre stabiliscono per il datore di lavoro l'obbligo della rivalsa delle ritenute di imposta di ricchezza mobile e complementare, nulla dispongono per gli aggi di riscossione. Pertanto la questione relativa alla possibilità o meno dell'esercizio della rivalsa degli aggi va risolta dalle parti interessate alla stregua delle disposizioni che regolano i loro rapporti contrattuali; non rientrando nella competenza dell'Amministrazione finanziaria stabilire la portata dei singoli accordi collettivi di lavoro ». Ma nessuno dei vigenti contratti collettivi di lavoro prevede la recuperabilità degli aggi. D'altro lato, qualunque tentativo di introdurre nei detti contratti un patto del genere incontrerebbe le più ferme resistenze sia da parte delle organizzazioni sindacali che dei singoli interessati.

È da rilevare, altresì che la Commissione centrale delle imposte dirette si è pronunciata nel senso della indeducibilità degli aggi in questione dal reddito di impresa, sotto il profilo di una rinunzia volontaria del datore di lavoro al diritto di regresso, senza considerare che, in effetti, tale diritto resta precluso, in quanto i contratti collet-

tivi in vigore determinano generalmente i corrispettivi al lordo delle sole ritenute obbligatorie in forza di leggi speciali (ritenute d'imposta e contributi previdenziali). Si verifica così il caso che l'imprenditore che ha ben altre preoccupazioni deve per legge divenire esattore, non solo ma pagare gli aggi relativi a questa sua attività non desiderata e decisamente estranea ai suoi compiti.

Ma è profondamente ingiusto addossare al datore di lavoro una spesa ingente e progressiva, per un servizio che in buona sostanza il datore di lavoro esegue ad esclusivo favore dell'erario. Non è ammissibile da un punto di vista equitativo, che si facciano differenze tra il sistema di riscossione delle ritenute operate dai soggetti in esame e quelle della stessa natura operate dalle Amministrazioni dello Stato (cfr. articoli 126 e 167 del testo unico); come non è ammissibile, sul piano sistematico, il diverso regime tra la riscossione delle ritenute in parola e quella delle ritenute d'acconto di cui all'articolo 128 del testo unico, per le quali il successivo articolo 169 prescrive il versamento diretto in tesoreria.

La presente proposta è intesa ad eliminare la denunciata sperequazione, estendendo alla riscossione delle ritenute di imposte di ricchezza mobile e complementare sui redditi di lavoro il sistema del versamento in tesoreria, e così sollevando i soggetti che le operano dall'onere degli aggi.

Il passaggio dall'uno all'altro sistema non causerebbe soluzione di continuità perché, come proposto, il versamento avverrebbe a scadenze bimestrali alla stessa guisa delle scadenze dei ruoli e presenterebbe il vantaggio per l'erario di acquisire immediatamente l'intero ed esatto ammontare delle ritenute e non quello corrispondente alle iscrizioni provvisorie rapportato, invece, al secondo anno anteriore.

Circa la decorrenza del nuovo sistema, avuto riguardo al fatto che ormai i ruoli per l'anno 1966 sono in via di formazione, si propone che si fissi al 1° gennaio 1967.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo il primo comma dell'articolo 169 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme trattenute in ciascun bimestre dell'anno solare a titolo di imposta di ricchezza mobile e di acconto dell'imposta complementare ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 127 e del primo comma dell'articolo 143 debbono essere versate entro venti giorni dalla scadenza del bimestre direttamente alla sezione di tesoreria provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla ritenuta ».

ART. 2.

L'articolo 170 del citato testo unico è abrogato.

ART. 3.

La lettera *a*) dell'articolo 183 del citato testo unico è sostituita come segue:

« *a*) per le somme trattenute a titolo di imposta complementare sui redditi di lavoro in conformità al primo e secondo comma dell'articolo 127 ed al primo comma dell'articolo 143, non versate in tesoreria ai sensi del secondo comma dell'articolo 169, per le maggiori somme risultanti dall'accertamento dell'ufficio e per le relative sopratasse ».

ART. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967.